

# **STATUTO INTERNO**

## **CIRCOLO ARCI PIEGARÒ**

### **ART.1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE e DURATA**

E' costituita - a norma dell' art. 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36, 37, 38 del C.C. – un'Associazione priva di personalità giuridica che assume la denominazione di CIRCOLO RICREATIVO affiliato ad ARCI - con sede sociale a Piegaro (PG) in Via del Passeggio nr. 30.

L'Associazione non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali, con divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di altre attività istituzionali. La durata è illimitata.

### **ART. 2 – CARATTERISTICHE**

Il Circolo è autonomo e amministrativamente indipendente.

Non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di altre attività istituzionali.

### **ART. 3 – SCOPI e ATTIVITÀ**

Il Circolo ha le finalità di:

- a. Promuovere e gestire attività assistenziali, culturali e ricreative, valorizzando in particolare le iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi utilizzando i metodi del libero associazionismo;
- b. Ricercare momenti di confronto con le forze presenti nella società nella valorizzazione dei diversi moli, con le istituzioni pubbliche e con gli Enti locali e culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di determinati progetti.

Gli eventuali impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse o organizzate sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto di eventuali appositi regolamenti.

Il Circolo opera nell' ambito provinciale o in altro ambito territoriale con autorizzazione delle competenti strutture ARCI, direttamente a favore dei soci ed in convenzione con le strutture o iscritti ARCI; possono usufruire dei servizi del Circolo tutti i soci ARCI di tutto il territorio nazionale, purché in regola con il tesseramento dell'anno in corso.

### **ART. 4 - SOCI**

Il numero dei soci è illimitato e al Circolo possono aderire tutti i cittadini, sia italiani che stranieri, di ambo i sessi che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e ad osservare il presente Statuto, oltre ad essere in regola con le norme di Pubblica Sicurezza e con il tesseramento ARCI.

I soci e i propri coniugi, nel rispetto degli appositi regolamenti, hanno diritto di frequentare i locali del Circolo e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dal Circolo stesso; mentre i ragazzi raggiunta l'età di 16 anni hanno l'obbligo del tesseramento. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. Non sono ammessi soci temporanei.

Il Socio è tenuto:

- al versamento della quota sociale annuale di tesseramento, stabilita dal Consiglio Direttivo;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali del Circolo.

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- comportamento gravemente contrastante con le finalità dell'Associazione;
- inosservanza del presente statuto o delle deliberazioni degli organi Direttivi;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali al Circolo;
- quando si rendano morosi nel pagamento della quota associativa.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

### **ART. 5 – RISORSE ECONOMICHE**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) beni mobili ed immobili di proprietà (compresi quelli in comproprietà con l'A.S. Piegaro);
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti ed Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- d) contributi, lasciti, donazioni, elargizioni, concesse senza condizioni che limitino l'autonomia del Circolo;
- e) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi ad associati o a terzi;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali o da iniziative promozionali.

Le somme versate per le tessere non sono rimborsabili in nessun caso. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il fondo comune non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'esercizio finanziario, oltre a quello giuridico, dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario (o bilancio) e lo sottopone all'Assemblea dei soci entro il mese di febbraio.

#### **ART. 6 - GLI ORGANI ASSOCIATIVI**

Gli organi associativi sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Revisore dei conti

Le cariche sociali vengono ricoperte a titolo gratuito.

#### **ART. 7 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con i versamenti delle quote associative e può essere ordinaria o straordinaria. È convocata dal Presidente previa determinazione del Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata su richiesta motivata di 1/10 della base sociale; in quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre e adempie a questi compiti:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente e gli stanziamenti per le iniziative previste per il futuro;
- decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dal cassiere;
- apporta modifiche allo Statuto;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- discute su varie ed eventuali.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 10 giorni mediante avviso affisso in bacheca; quella straordinaria mediante lettera raccomandata recapitata al domicilio di ogni socio almeno 5 giorni prima.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere: l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, tranne nei casi di modifica dell'atto costitutivo o dello Statuto, o lo scioglimento dell'Associazione, per cui si richiede la presenza di almeno il 75% dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta 1/5 dei presenti. L'elezione libera degli organi amministrativi si basa sul principio del voto singolo e sulla sovranità dell'Assemblea dei soci associati o partecipanti. Per l'elezione del Consiglio direttivo la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, effettuata ad inizio anno. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro ed essere firmate dal verbalizzante. Le deliberazioni e i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella bacheca dell'Associazione.

#### **ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il C.D. è composto da un minimo di 7 a un massimo di 15 consiglieri eletti dai Soci in regola con i versamenti delle quote associative, al momento delle votazioni, e resteranno in carica almeno 1 anno. Essi sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente i Soci maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Cassiere o Revisore dei Conti.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause di uno o più componenti del Consiglio, quest'ultimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria

iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

La riunione è valida se è presente la maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni riunione saranno sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e da un Consigliere e conservati agli atti.

Il consigliere che non partecipi, salvo giustificate cause di forza maggiore, a 3 riunioni consecutivamente, viene dichiarato decaduto.

Il C.D. si riunisce ordinariamente ogni qualvolta lo si ritenga necessario.

Il C.D. deve:

- redigere i programmi delle attività previste, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni;
- redigere i rendiconti economico-finanziari e/o bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di fine anno;
- provvedere agli atti di ordinaria amministrazione, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- favorire la partecipazione dei Soci all'attività del Circolo;
- deliberare circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- svolgere ogni altra attività necessaria e funzionale alla gestione sociale.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di settore nominati tra i soci.

Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione anche a mezzo fax e posta elettronica, tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

#### **ART. 9 - PRESIDENTE**

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di far fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 10 - REVISORE DEI CONTI**

Verrà eletto nel seno del Circolo con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio

Direttivo. Dovrà visitare i rendiconti periodici, verificare la cassa, le attività e passività e redigere un bilancio da presentare all'Assemblea; tutto ciò dovrà essere verbalizzato.

#### **ART.11 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART.12 - RINVIO**

Per quanto non convenuto nel presente Statuto valgono le norme contenute nello Statuto nazionale ed eventualmente nel regolamento dei CRAS (Circoli Ricreativi di Azione Sociale) e in ogni caso si fa riferimento al codice civile ed alle altre norme di leggi vigenti in materia di associazionismo.

In data 17/12/17 con assemblea straordinaria dei soci, presieduta come da regolamento sopra dal Presidente attualmente in carica ha approvato il passaggio da E.N.D.A.S. ad ARCI.


Pertanto tale documento rimane valido in tutte le sue parti.

In data 10/03/2019 con assemblea straordinari dei soci, presieduta come da regolamento sopra dal Presidente attualmente in carica è stata apportata una modifica all'ART.7.

Su votazione come approvato dalla maggioranza dei soci presenti è stata aggiunta la possibilità di presentare ed esporre in bacheca almeno 3gg prima della data delle elezioni, delle liste di candidati da poter votare singolarmente o interamente.

Letto, confermato e sottoscritto dall'assemblea.

Il Presidente  
Attualmente in carica



Piegaro, 10/03/2019